

Intervento

di Carlo Arcangeli

Limito questo mio intervento soprattutto ad un punto controverso e precisamente all'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal suddetto articolo emergerebbe che le disposizioni di cui all'art. 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, dovrebbero estendersi a tutti i giudizi ancora in corso, cioè in tutti quei giudizi per i quali la misura della indennità non è divenuta definitiva o non è impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data dell'entrata in vigore della legge.

Se si considera che trovano ancora pendenti presso la Magistratura, solo per gli espropri effettuati dalla Soc. Autostrade, un numero notevolissimo di controversie in opposizione alla indennità di espropriazione determinata ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge n. 2359 del 1865, si può comprendere quale importanza rivesta l'esatta interpretazione della suddetta norma.

A mio modesto avviso il legislatore non può aver voluto estendere tale normativa a casi del genere, sia perché sarebbe iniquo che chi si è opposto per anni contro indennità ritenute non congrue, venga oggi liquidato con somme notevolmente inferiori determinate con un sistema automatico il quale, fra l'altro, non tiene conto delle spese sostenute dall'attore per costituirsi in giudizio e per tutte le fasi processuali nei diversi gradi della Magistratura. Inoltre, l'indennità indicate nei decreti prefettizi di espropriazione non avrebbero più alcun valore, come nessun valore avrebbero le offerte fatte dall'Ente espropriante agli espropriati ai fini di una definizione transattiva delle cause.

Quale può essere allora l'interpretazione logica della norma di cui all'art. 19?

Se si parte dal presupposto che la legge n. 10 altro non è che un completamento della legge sulla casa n. 865, ne consegue che il legislatore ha inteso riferirsi ai giudizi in corso riguardanti il campo di applicazione di tale legge, la quale risale al 22 ottobre 1971. Solo successivamente, con la legge 272 giugno 1974, n. 115, essa è stata estesa « a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali ».

Molti Enti esproprianti rientrando fra questi ultimi, solo dal 27 giugno 1974 applicano la legge n. 865. Per tutti i giudizi per i quali fu emesso il decreto di espropriazione prima di tale data il contenzioso si è svolto e si svolge tuttora regolarmente ai sensi della legge 2359 del 1865.

Questa mia interpretazione risulta condivisa da una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna contro la quale è stato però presentato ricorso in Cassazione.

Purtroppo, anche le espropriazioni effettuate ai sensi della legge sulla casa n. 865, stanno dando luogo a numerosi ricorsi alla Magistratura, nella maggioranza dei casi per il « malvezzo », congenito della Amministrazione finanziaria dello Stato, di voler scientemente aumentare il danno del cittadino espropriato. Non si può spiegare altrimenti il comportamento degli Uffici tecnici erariali i quali, nella determinazione delle indennità di espropriazione, mentre applicano correttamente i prezzi unitari per le qualità di coltura in atto (e non potrebbero fare altrimenti), viceversa valutano manufatti e fabbricati a prezzi spesso irrisori, applicando soggettivamente in senso restrittivo quanto prescrive la legge n. 865 all'art. 16.

Sarebbe opportuno che il presente Convegno mettesse in evidenza come tale comportamento sia da condannare per due motivi fondamentali:

- 1) perché è iniquo e come tale non migliora certo i rapporti fra i cittadini e l'amministrazione finanziaria dello Stato;
- 2) perché, oltretutto, si risolve in un grave danno finan-

ziario per gli Enti esproprianti in quanto la Magistratura, disattendendo i valori UTE, li condanna regolarmente a pagare quanto giustamente dovuto, oltre alle spese di giudizio.

Una decisa presa di posizione in un Convegno così altamente qualificato potrebbe indurre il Ministero delle Finanze e per esso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali a emanare precise disposizioni per porre fine a tale « malvezzo » e far sì che le valutazioni di cui sopra vengano effettuate ai prezzi correnti alla data di emissione dei decreti di espropriazione.